



Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

D.L. 3/2025 / A.C. 2285

Dossier n° 109 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
11 marzo 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2285
D.L.	3/2025
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA
Iter al Senato:	Sì
Date:	
approvazione del Senato:	5 marzo 2025
assegnazione:	6 marzo 2025
scadenza:	25 marzo 2025
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

L'**articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione** prevede l'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, con salvezza degli effetti.

L'**articolo 1** dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.

L'**articolo 1-bis** e l'**articolo 1-ter, comma 1, – inseriti dal Senato** – costituiscono la trasposizione, con una modifica specifica, all'interno del presente D.L. n. 3 delle norme poste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 30 gennaio 2025, n. 5 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. dispone l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi). Le norme in esame modificano la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale, stabilimenti nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva. Le novelle di cui all'**articolo 1-bis** prevedono, con riferimento alla suddetta categoria di stabilimenti: l'aggiornamento ogni sette anni – ogni dieci anni nella novella già posta dal citato D.L. n. 5, la quale quindi è così modificata – del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, l'aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (**capoverso 2-bis**); una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), procedura nella quale, in base alla presente novella, occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto (**capoverso 2-ter**).

L'introduzione di questa modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS (previsto dall'ordinamento per la summenzionata categoria di stabilimenti), la richiamata [sentenza](#) della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C-626/22).

Il **comma 1 dell'articolo 1-ter** richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e prevede che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

L'**articolo 1-ter, commi da 2 a 4 – inseriti dal Senato** – costituiscono la trasposizione all'interno del presente D.L. n. 3 delle norme poste dall'articolo 2, commi da 2 a 4, del D.L. 30 gennaio 2025, n. 5 (D.L. di cui l'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente D.L. dispone l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi).

I **commi in esame** disciplinano, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di valutazione del danno sanitario, la procedura di riesame AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario.

L'**articolo 1-quater** – inserito **dal Senato** – costituisce la trasposizione all'interno del presente D.L. n. 3 delle norme poste dall'articolo 3 del D.L. 30 gennaio 2025, n. 5 (D.L. di cui l'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente D.L. dispone l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi). L'**articolo in esame** reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e relativi agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.

L'**articolo 1-quinquies, inserito dal Senato**, reca una clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni contenute negli **articoli da 1-bis a 1-quater, introdotti dal Senato**.

L'**articolo 1-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, istituisce un fondo con una dotazione 80 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi di ripristino e bonifica ambientale.

L'**articolo 2** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 2 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 7 articoli per un totale di 12 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 12 commi 1 rinvia ad un decreto ministeriale successivo; si segnala inoltre che l'articolo 1-sexies, comma 1, istituisce un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel provvedimento risulta "confluito" il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico (presentato per la conversione al Senato AS. 1366), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda anche che la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare"; sul punto si segnala infine anche la recente ordinanza n. 30 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge»; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato. *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*